



**DETRAIBILITA' SPESE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI (SANITARIE) RESE DALLO PSICOLOGO E DALLO  
PSICOTERAPEUTA**

Secondo la definizione di "spese sanitarie" resa dall'art. 15 del TUIR, si può affermare che la detraibilità si riferisce a:

1. spese mediche
2. spese di assistenza specifica
3. spese chirurgiche
4. spese di prestazioni specialistiche
5. spese per protesi dentarie e sanitarie.

La circolare **N. 20/E dell'** Agenzia delle Entrate del **13 maggio 2011**, avente per oggetto: *IRPEF – Risposte a quesiti*, a pag. 36, fornisce il seguente chiarimento:

**5.15 Spese per sedute di psicoterapia**

**DOMANDA:** Nell'elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell'odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale **il medico chirurgo e lo psicologo**, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

**RISPOSTA:** Il Ministero della Salute ritiene **equiparabili**, ai fini che in questa sede interessano, le **prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico**, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile **ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti** per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

Le spese riferite a prestazioni psicoterapeutiche, o anche solo psicologiche, sono quindi detraibili ai fini IRPEF.